

Scheda Prodotto

Tutela legale per i PROMOTORI FINANZIARI

CONTRAENTE/ASSICURATO	Il Professionista
MASSIMALE	<p>Si prevede la possibilità di scelta tra i seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.000,00 euro; • 25.000,00 euro. <p>I massimali si intendono per sinistro ed illimitato per anno.</p>
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none"> - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza <u>con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà</u>; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, <u>semprechè siano state autorizzate dalla società</u>; - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle Indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p><u>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende.</u></p> <p><u>La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali (ivi compresa l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della causa a meno che per l'Assicurato tali spese siano indetraggibili.</u></p>

<p>COPERTURA</p>	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; c) debbano presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS, con avvio di procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento CONSOB n. 19190/07); d) la garanzia di cui al punto c) vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado; e) la garanzia viene estesa alle controversie con l'organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari (APF) in relazione ai danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito APT (sezione Albo) e conseguente possibile danno d'immagine dell'assicurato - aggiornamento poco tempestivo da parte di APF della variazione del luogo di conservazione della documentazione con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla Consob nei confronti dell'assicurato- cancellazione dall'Albo per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di vigilanza. La garanzia opera solo se l'assicurato dimostra di aver corrisposto in tempo il pagamento; f) debbano sostenere controversie di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze proprie o di controparte con: <ul style="list-style-type: none"> o propri clienti in relazione a prestazioni da loro eseguite; o propria Società di appartenenza (mandante). <p><u>Le garanzie di cui alla lettera f) sono prestate con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo.</u></p>
<p>RETROATTIVITA' DI 1 ANNO</p>	<p>La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 1(uno) anno antecedente la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. <u>Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore degli Assicurati un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse</u></p>
<p>ESTENSIONE AGGIUNTIVA</p>	<p>La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una</p>

<p>(con sovrappremio)</p> <p>RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE</p>	<p>decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti; 2. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
<p>ESCLUSIONI</p>	<p><u>Le garanzie sono escluse per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto alla lett. a) e b); - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - vertenze con dipendenti e/o fornitori; - controversie di diritto civile salvo quanto previsto alla lett. f).
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Italia, per le garanzie di cui al punto c), d) e) e f); - in Europa, in tutti gli altri casi.
<p>INSORGENZA / CARENZE CONTRATTUALI</p>	<p><u>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.</u></p> <p>La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>trascorsi 120 giorni</u> dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.
<p>RECESSO PER SINISTROSITA'</p>	<p><u>Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.</u></p>
<p>EMISSIONE</p>	<p>Tramite sistema operativo One Click</p>

PREMIO ANNUO LORDO (imposte al 21,25%)	€ 220,00 con massimale di € 11.000; € 320,00 con massimale di € 25.000.
ESTENSIONE AGGIUNTIVA RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE (imposte al 21,25%)	€ 20,00